

il *virus* West Nile ha un andamento endemico-epidemico e inizialmente risultava diffuso soprattutto in Africa, specie in Egitto, Medio Oriente, India. A oggi il *virus* del Nilo occidentale deve essere ormai considerato un patogeno endemico in Africa, Asia, Australia, Medio Oriente, Europa e negli Stati Uniti;

circa l'80 per cento delle infezioni da West Nile *virus* nell'essere umano non causano sintomi evidenti;

il *virus* è diffuso tramite la zanzara del genere *Culex*, da sempre molto diffusa nel territorio del Delta del Po ed è particolarmente favorito dal clima subtropicale degli ultimi anni, specie nelle zone di campagna;

putroppo si riscontra una diffusione massiccia del *virus* soprattutto in regioni come l'Emilia-Romagna;

quest'anno proprio l'Emilia-Romagna è diventata la prima Regione per numero di decessi e per numero di casi. Stando ai dati forniti dal portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica dell'Istituto superiore di sanità, vi sarebbero stati in Emilia-Romagna almeno 12 morti, 81 infezioni nella forma più grave, quella neuroinvasiva, 58 casi di febbre causati dal *virus*, 27 donatori contagiati;

è evidente, pertanto, che occorre intervenire sul potenziamento della profilassi che deve essere adeguata al contenimento della diffusione della zanzara portatrice del *virus*;

la Regione Emilia-Romagna parrebbe aver diramato una direttiva, dal contenuto apparentemente riservato, con la quale sollecitava i comuni a porre in essere opere di bonifica per contrastare la diffusione della zanzara portatrice del *virus*, solamente il 16 agosto;

l'assessore regionale alla sanità ha di recente rilasciato dichiarazioni a mezzo stampa ("Il Resto del Carlino" del 5 settembre 2018) in cui ammetteva: "bisogna che sensibilizziamo ulteriormente i Comuni per combattere le larve quando è ora di farlo". Dall'articolo di stampa si evince inoltre che la Regione non avrebbe avviato alcun controllo sui comuni negligenti, a differenza invece di quanto fatto dalla regione Veneto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e, in caso affermativo, se intenda chiedere chiarimenti alla Regione Emilia-Romagna in ordine a quanto effettuato sul territorio di competenza per contrastare la diffusione del *virus* West Nile;

se, per quanto di competenza, non intenda avviare le verifiche del caso per accertare eventuali responsabilità.

(4-00536)

MALLEGNI, GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, per gli affari europei, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il turismo costituisce un settore determinante per l'economia del nostro Paese e le stime del Piano strategico per il turismo 2017 - 2022 indicano un peso attuale del settore dell'11 per cento circa sul PIL e del 12,5 per cento sull'occupazione;

il 68 per cento dei vacanzieri preferisce le destinazioni balneari italiane;

al successo di questo settore contribuiscono, in maniera decisiva, 30.000 imprese con oltre 100.000 addetti diretti, per il 93,20 per cento a carattere familiare, che offrono servizi per la balneazione su aree demaniali marittime oggetto di concessione amministrativa;

il 94,8 per cento degli italiani hanno dichiarato l'alto gradimento dei servizi di spiaggia resi da dette aziende;

l'assetto normativo incentrato sul codice della navigazione (di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni) che ha sin qui garantito la stabilità delle imprese e la durata delle aziende, è stato oggetto di interventi da parte della Commissione europea che ne hanno pregiudicato la funzionalità;

la Commissione europea, con lettera di costituzione in mora del 2 febbraio 2009, ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione n. 4908/2008 ritenendo che l'art. 37 del codice della navigazione italiano fosse in contrasto con l'art. 43 del trattato che istituisce la Commissione europea (ora art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE), poiché prevedeva un diritto di preferenza in favore del concessionario uscente nell'ambito della procedura di assegnazione delle concessioni configurando, con ciò, una restrizione alla libertà di stabilimento e una discriminazione fra operatori economici;

a seguito di tali rilievi, il legislatore italiano è intervenuto con l'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, disponendo la soppressione del secondo periodo del secondo comma dell'art. 37 del codice della navigazione, nella parte in cui accordava la preferenza al concessionario in scadenza;

con la stessa disposizione, al fine di addivenire a un generale riordino della materia da effettuarsi entro il 31 dicembre 2015, si è proceduto a rinviare a tale data la scadenza delle concessioni demaniali marittime in essere;

in conseguenza dei suddetti interventi legislativi, la Commissione europea, in data 27 febbraio 2012, ha archiviato la procedura di infrazione n. 4908/2008;

il riordino della materia delle concessioni demaniali marittime ha incontrato oggettive difficoltà derivanti, sia dall'attuale assetto costituzionale nel riparto delle competenze fra Stato e Regioni, ex articolo 117 della Costituzione, sia per la presenza dei diritti dei concessionari derivanti dalla normativa previgente abrogata, meritevoli di attenta considerazione, anche al fine di evitare un pericoloso contenzioso in danno dell'Erario;

la complessità della materia è anche dovuta alla necessità di non pregiudicare i diritti sorti in capo ai concessionari, sia in ordine al legittimo affidamento nella stabilità delle aziende sin qui garantita dal cosiddetto diritto di insistenza, sia per quanto riguarda la proprietà privata delle aziende sorte sulle aree concesse, essendo le stesse intimamente connesse a queste ultime;

la consapevolezza di questi aspetti ha indotto il legislatore a ritenere insufficiente il termine del 31 dicembre 2015 e, quindi, con l'art. 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto la scadenza al 31 dicembre 2020 per il definitivo riordino della materia prorogando a tale data le concessioni in essere;

a ciò si aggiunga che con l'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), e l'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), si è operata l'estensione dell'oggetto del riordino anche ad altre tipologie di demanio quale quello lacuale e fluviale nonché alle concessioni demaniali aventi finalità diverse dal turistico-ricreative:

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15 *Promoimpresa*, su rinvio pregiudiziale operato dai TAR Lombardia e Sardegna, ha ritenuto la proroga, ex art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009 e successive integrazioni e modificazioni non conforme al diritto comunitario;

con l'art. 24, comma 3-*septies*, del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 si è disposto che "conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25";

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 873 del 12 febbraio 2018, ha disapplicato siffatta disciplina sopravvenuta, ritenendola, analogamente alla proroga, ex decreto-legge n. 194 del 2009, incompatibile "con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE e, comunque, con l'articolo 49 TFUE";

questo orientamento giurisprudenziale rischia di aumentare pericolosamente lo stato di precarietà e di incertezza del settore;

i diversi interventi legislativi sulla materia effettuati dalle Regioni (legge regionale Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8; legge regionale Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 e 9 maggio 2016 nr. 31; legge regionale Marche 11 febbraio 2010, n. 7; legge regionale Veneto 16 febbraio 2010, n. 13; legge regionale Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 e 27 aprile 2017 nr. 30; legge regionale Liguria 30 luglio 2012 nr. 24; legge regionale Puglia 10 aprile 2015 nr. 17 (legge regionale Friuli-Venezia Giulia del 21 aprile 2017 nr. 10) sono stati tutti oggetto di contenzioso davanti alla Corte costituzionale che li ha dichiarati incostituzionali vertendo in tema di concorrenza, competenza esclusiva dello Stato (sentenze della Consulta n. 180 del 20 maggio 2010; n. 233 del 1° luglio 2010; n. 340 del 26 novembre 2010; n. 213 del 18

luglio 2011; nr. 171 del 4 luglio 2013, nr. 157 del 7 luglio 2017; n. 40 del 11 gennaio 2018; nr. 109 del 30 maggio 2018; nr. 108 del 7 giugno 2018);

i Governi che si sono succeduti in questi anni hanno manifestato, anche e soprattutto attraverso l'impugnativa delle leggi regionali, una visione assai parziale dei principi comunitari, invocando esclusivamente l'applicazione della "Direttiva Bolkestein" e dell'obbligo di trasparenza e non discriminazione nell'assegnazione di beni pubblici (quindi le gare) trascurando del tutto due altri principi fondamentali proprio del diritto europeo;

in primo luogo, la tutela della certezza del diritto e della buona fede di chi ha confidato in un assetto normativo e amministrativo previgente; il cosiddetto "legittimo affidamento" così come i Governi nelle impugnative hanno sempre trascurato anche il diritto alla proprietà della propria azienda costituzionalmente e comunitariamente tutelato;

la Regione Liguria, in data 10 novembre 2017, per la tutela delle aziende balneari ivi operanti ha emanato due leggi: la n. 25 sulla "Qualificazione e tutela dell'impresa balneare" e la n. 26 sulla "Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative";

il Governo *pro tempore* Gentiloni, il 12 gennaio 2018, ha impugnato davanti alla Corte costituzionale le due leggi regionali citate emanate dalla Liguria in data 10 novembre 2017, del resto approvate a larghissima maggioranza (la n. 25/2017 addirittura all'unanimità), con il consenso di tutte le associazioni di categoria;

con l'impugnativa, il Governo ha censurato, oltre alla violazione della Direttiva Bolkestein, ancora una volta l'incompetenza della Regione per il rischio di disparità di trattamento fra imprese ubicate in Regioni diverse;

la Corte costituzionale ha fissato l'udienza sulle verifiche della costituzionalità delle due leggi regionali della Liguria, nelle date del 6 novembre per la legge regionale n. 25 e del 20 novembre per la legge n. 26;

il Governo Conte ha inserito nel suo programma la precisa e inequivocabile volontà politica di un "superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dall'applicazione della cd Direttiva Bolkestein" (punto n. 29);

nella seduta del 27 giugno 2018, il Senato ha approvato la risoluzione contro l'applicazione della Direttiva Bolkestein alle spiagge, presentata dai senatori Gasparri ed altri;

il Ministro delle politiche agricole, Centinaio, si è ripetutamente espresso contro l'applicazione della Direttiva Bolkestein alle spiagge, da ultimo nella esposizione delle "Le linee programmatiche in merito al turismo presentate alle Commissioni Industria e Turismo di Camera e Senato", lo scorso 24 luglio;

il 2 luglio 2018, con nota di prot. n. 246, il Sindacato italiano balneari (SIB) Confecommercio ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, e per conoscenza anche al Ministro per gli affari regionali e autonomie, Erika Stefani, a quello degli affari europei, Paolo Savona, la formale richiesta al Governo di rinunciare all'impugnativa davanti alla Corte

costituzionale e di attivarsi al fine di recepire in leggi nazionali le due leggi che la Regione Liguria ha emanato il 10 novembre 2017 a tutela dei balneari liguri;

il 26 agosto scorso, è stata proclamata dalla stessa organizzazione di categoria "La giornata nazionale dei balneari", nel corso della quale si è avuta una massiccia mobilitazione delle imprese balneari, che hanno invocato un intervento legislativo a tutela della loro continuità aziendale e contro gli effetti pregiudizievoli della Direttiva Bolkestein,

si chiede di sapere:

quale sia l'intendimento del Governo per salvaguardare questo importante settore economico del Paese;

se, alla luce delle buone motivazioni esposte in premessa, non ritenga di valutare l'opzione di rinunciare all'impugnativa proposta dal Governo *pro tempore* Gentiloni davanti alla Corte costituzionale e di attivarsi al fine di recepire in leggi nazionali le due leggi che la Regione Liguria ha emanato il 10 novembre 2017 a tutela dei balneari liguri: la n. 25, "Qualificazione e tutela dell'impresa balneare" e la n. 26, "Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative";

se non ritenga che la rinuncia al ricorso costituirebbe un importante atto politico del Governo a concreta conferma di una inversione di tendenza, rispetto ai Governi precedenti, sulla questione balneare, sia nei confronti dell'Unione europea che degli apparati giudiziari e amministrativi dello Stato.

(4-00537)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00189, dei senatori Urso e De Bertoldi, sull'acquisto di titoli azionari di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca in liquidazione coatta amministrativa;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):